D. R. N. 121

Valutazione comparativa per la copertura di 9 posti di Ricercatore Universitario di ruolo

I L R E T T O R E

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTA la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990, con la quale si comunica il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale circa la necessità che i candidati ai concorsi per ricercatore universitario dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera, da determinarsi da parte delle Facoltà prima ed ai fini dell'emanazione del bando di concorso;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n.125 concernente la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537;
VISTO il D.P.R. 07/02/1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n.693;
VISTO il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni ;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, così come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n.191 e dal decreto presidente della repubblica 20 ottobre 1998 n. 403;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse;
VISTA la Legge 12/03/1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il decreto del presidente della repubblica del 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 19 ottobre 1998 n. 390 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art.1 della legge 03/07/1998,n.210;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTO il D.L. del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle commissioni giudicatrici;

VISTO il Decreto legislativo 27.07.1999, n. 297;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 concernente disposizioni in materia di Università e di Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO il D.R. del 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;

VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000 contenente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie - pubblicato nella G.U.- Supplemento Ordinario, n. 175 del 24/10/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la Legge 23/12/2000, n. 388 ed in particolare l'art. 93;

VISTO il D.L.vo del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 28/12/2001, n. 448;

VISTA la Legge 27/12/2002, n. 289;

VISTI i verbali del **13/11/2002** - del **04/12/2002** e del **05/02/2003** con i quali il Consiglio della Facoltà di **SCIENZE MM.FF.NN.** ha chiesto il reclutamento di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore;

VISTO il verbale del **12/12/2002** con il quale il Consiglio della Facoltà di **LETTERE E FILOSOFIA** ha chiesto il reclutamento di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia e di ricercatore;

VISTO il verbale del **11/12/2002** con il quale il Consiglio della Facoltà di **INGEGNERIA** ha chiesto il reclutamento di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia e di ricercatore;

CONSIDERATO che i posti richiesti a concorso dalle Facoltà di **SCIENZE MM.FF.NN. - LETTERE E FILOSOFIA e INGEGNERIA** - godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51, comma 4, della Legge 27.12.1997, n.449;

VISTA la nota n. 9 del 20/02/2003 dell'Ufficio Organi Collegiali ed Affari Speciali con la quale si comunica che il **Consiglio di Amministrazione**, nella seduta del 06/02/2003, aggiornamento della seduta del 30/01/2003, ha deliberato di dare avvio alle procedure di valutazione comparativa per n. **2 posti di Professore di prima fascia**, per n**. 5 posti di Professore di seconda fascia** e per n. **9 posti di Ricercatore** - da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 15/04/2003 – **II Tornata 2003**;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito denominata Università) indice, ai sensi della L. 03/07/98, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. 23/03/2000, n. 117, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori universitari di ruolo, seconda fascia, presso le Facoltà e nei settori scientifico disciplinari (S.S.D.) indicati nella tabella seguente.

BANDO 121/03			
N. Ordine	**SSD**	**Facoltà**	**N. Posti**
1	**MAT/08** ***Analisi Numerica***	**Scienze MM.FF.NN.**	**1**
2	**INF/01** ***Informatica***	**Scienze MM.FF.NN.**	**1**
3	**CHIM/01** ***Chimica Analitica***	**Scienze MM.FF.NN.**	**1**
4	**CHIM/03**	**Scienze MM.FF.NN.**	**1**

	Chimica Generale e Inorganica		
5	**CHIM/06** *Chimica Organica*	**Scienze MM.FF.NN.**	**1**
6	**L-ANT/07** *Archeologia Classica*	**Lettere e Filosofia**	**1**
7	**L-LIN/04** *Lingua e Traduzione - Lingua Francese*	**Lettere e Filosofia**	**1**
8	**ICAR/07** *Geotecnica*	**Ingegneria**	**1**
9	**ING-IND/13** *Meccanica Applicata alle Macchine*	**Ingegneria**	**1**

Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare si rinvia al Decreto Ministeriale 04/10/2000 - pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000, e successive modifiche.

Per ogni procedura la Commissione giudicatrice indicherà il vincitore**,** secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 13, della Legge 117/00.

N. 1 - S.S.D. - MAT/08:

Lingua straniera : NON INDICATA.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 2 - S.S.D. - INF/01:

Lingua straniera : NON INDICATA.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 3 - S.S.D. - CHIM/01:

Lingua straniera : NON INDICATA.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 4 - S.S.D. - CHIM/03:

Lingua straniera : NON INDICATA.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 5 - S.S.D. - CHIM/06:

Lingua straniera : NON INDICATA.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 6 - S.S.D. - L-ANT/07:

Lingua straniera : INGLESE.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 7 - S.S.D. - L-ANT/04:

Lingua straniera : INGLESE.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

N. 8 - S.S.D. - ICAR/07:

Lingua straniera : INGLESE.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: NON INDICATO.

Al vincitore sarà richiesto impegno scientifico e didattico presso le sedi di Matera e Potenza

N. 9 - S.S.D. - ING-IND/13:

Lingua straniera : INGLESE.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: **15.**

In caso di invio di un numero superiore il candidato sarà escluso dalla procedura.

Al vincitore sarà richiesto impegno scientifico e didattico presso le sedi di Matera e Potenza.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa :

1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2. coloro che non possiedano l'idoneità fisica all'impiego;
3. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 29/93;
4. i Professori di prima fascia, di seconda fascia ed i ricercatori di ruolo in servizio presso università italiane, inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
5. coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".
6. Coloro che non abbiano osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare per la procedura, eventualmente previsto all'art. 1. Nel caso di inosservanza di tale limite massimo l'esclusione è tassativa e non ammette deroghe.

L'Università degli Studi della Basilicata si riserva di ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da una apposita commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i delitti di cui all'articolo 85, primo comma, a)del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.29/93.

Articolo 3 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera (allegato A), **da redigere in duplice copia**, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell' avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO RECLUTAMENTO
VIA NAZARIO SAURO, 85
85100 POTENZA

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa può essere presentata direttamente a questa Università – Ufficio Protocollo – Via Nazario Sauro, 85 – POTENZA, o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito web dell'Università : http://www.unibas.it .

Sulla busta di invio, il candidato dovrà indicare con precisione : la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Nella domanda (Allegato A) il candidato deve indicare, a pena di esclusione, le proprie generalità, il settore scientifico-disciplinare e la facoltà, relativi alla procedura di valutazione comparativa cui intende partecipare. Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la sua personale responsabilità:

1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza anagrafica;
4. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata);
5. il codice fiscale;
6. di non essere in servizio presso un'università italiana come professore di prima fascia, di seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
7. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida"
8. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
9. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
10. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
11. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai

sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediane la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 29/93;

13. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
14. solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

La domanda, in duplice copia dovrà essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 68/1999, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Articolo 4 (Documenti da allegare)

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

1. il curriculum, in duplice copia, dell'attività scientifica e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. documenti e titoli in originale o in copia autentica o con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dal decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445, che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
3. pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di /notorietà che dichiari la conformità all'originale ai sensi del decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identità;
4. l'elenco dettagliato, in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; il suddetto elenco, se redatto ai sensi dell'allegato modello "B" al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R.445/00;
5. l'elenco dettagliato, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
6. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n.445/00 compilando l'allegato "B".

Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

I titoli possono, altresì, essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.

E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi della Basilicata, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi della Basilicata.

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R,445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Nessuno dei titoli e dei certificati inviati sarà in alcun modo restituito da questa amministrazione.

Articolo 5 (Esclusione dalla partecipazione)

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato al candidato.

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non sottoscritte o che, per qualsiasi causa non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art.3 del presente bando.

Saranno, altresì, esclusi coloro i quali abbiano inviato un numero superiore di pubblicazioni rispetto a quello eventualmente previsto nell'art.1 del presente bando.

Articolo 6 (Costituzione e lavori della commissione giudicatrice)

La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate nell'art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, N. 117 ed è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di Facoltà.

La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla predetta data di pubblicazione.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di ricusazione.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 dell'art. 3, D.P.R. 117/00.

In ogni caso in cui sia da sostituire un membro eletto nella commissione giudicatrice subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. L'eventuale sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 117/00.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

La prima riunione della Commissione deve tenersi decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nella prima seduta la commissione provvede a:

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;
3. stabilire eventualmente le condizioni per l'ammissione alla prova orale secondo i criteri e procedure ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 117/00.

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università.

Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato.

La commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla **valutazione delle pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo**, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

a. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione
c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;

La commissione dovrà inoltre valutare specificatamente:

a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
b. i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c. l'attività di ricerca ,comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, finalizzate ad attività di ricerca, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico disciplinare.
e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 297.
f. l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.

g. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;

La commissione valuta, altresì, il curriculum scientifico complessivo del candidato.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzerà il proprio giudizio individuale su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale.

Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) ed una prova orale che concorrono alla valutazione complessiva.

La prova orale è pubblica.

La prima prova consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore scientifico-disciplinare.

La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica) consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad oggetto uno o più specifici aspetti del settore scientifico-disciplinare.

Al termine ogni commissario esprime il proprio giudizio sulle prove di ciascun candidato; quindi, la commissione esprime il giudizio collegiale.

La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare , sulla discussione degli eventuali titoli ed accerta la conoscenza della lingua straniera.

Al termine ogni commissario esprime il proprio giudizio sulle prove orali di ciascun candidato; quindi la Commissione esprime il giudizio collegiale.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, **non meno di <u>quindici giorni</u> prima dello svolgimento delle prove stesse**.

La convocazione per la prova orale con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui la medesima si svolgerà è notificata agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, **non meno di <u>venti giorni</u> prima dello svolgimento della prova stessa**.

Alle prove il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art.35 comma 2 del D.P.R.445/00: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d ' armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sulle prove, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la commissione dichiara inequivocabilmente il vincitore.

E' dichiarato vincitore il candidato che abbia ottenuto il miglior giudizio.

E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura stessa, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso la deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori per quella procedura.

Resta fermo il termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della commissione.

La rinuncia alle procedura di valutazione comparativa (allegato "C") dovrà essere inviata al Presidente della commissione giudicatrice e, per conoscenza al Responsabile del Procedimento.

Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.

Articolo 7 (Accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. **Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.**
2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale.

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché questa provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Art. 8 (Documenti di rito)

Il candidato risultato vincitore riceverà comunicazione diretta dal Rettore.

Il vincitore dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la seguente documentazione, pena la decadenza dal diritto alla nomina:

1. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. **,** Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
2. Per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.
3. Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a. data e luogo di nascita;
b. la cittadinanza posseduta;
c. godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
d. la posizione agli effetti degli adempimenti degli obblighi militari;
e. l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli artt.657,663e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino, che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f. il codice fiscale;
g. la composizione del nucleo familiare;
h. dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati o, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 18.03.1958 n. 311.

La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I documenti di cui ai punti b),c) ed e) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Università degli Studi della Basilicata compierà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle procedure in oggetto.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 9 (Nomina)

La nomina a **ricercatore universitario** è disposta con decreto rettorale. I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art.3 della legge 210/98, non possono chiedere il trasferimento presso un'altra sede universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro nomina in ruolo.

Al **ricercatore** nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della nomina è fissata di norma il 1º novembre successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 370/99.

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa, nonché il nominativo del candidato risultato vincitore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina a ricercatore confermato da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed un associato confermato.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà.

Se il giudizio sarà favorevole, il ricercatore sarà nominato ricercatore confermato con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, **il ricercatore** è dispensato dal servizio.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 31 Dicembre 1996 n.675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni di cui all'art.10, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività

concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi per motivi illegittimi al loro trattamento.

Articolo 11 (Restituzione della documentazione)

Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso degli stessi, **salvo eventuale contenzioso in atto**, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio Reclutamento dell'Università degli Studi della Basilicata, **entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti**. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 12 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Giovanna Brienza – Ufficio Reclutamento– Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza.

Articolo 13 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 14 (Pubblicazione)

L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami e sarà pubblicato per via telematica nel sito dell'Università degli Studi della Basilicata (http://www.unibas.it).

Potenza, 13 MARZO 2003

IL RETTORE
(Prof. Francesco Lelj Garolla Di Bard)

ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore
Ufficio RECLUTAMENTO
Università degli Studi della Basilicata
Via N.Sauro, 85
85100 POTENZA

Il sottoscritto _____..nato a _____ il _____ residente in _____.(provincia di _____) via _____ _____N._____, cap _____ codice di identificazione personale (codice fiscale) _____
...

Chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa a n**. 1 posto di Ricercatore universitario** di ruolo per il **settore scientifico-disciplinare _____ presso la Facoltà di _____, bandita con decreto rettorale n. 121 del 13/03/2003** di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. **24** del **25/03/2003** .

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

dichiara:

1. di possedere la seguente cittadinanza _____ ;
2. di essere in godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
4. di non aver riportato condanne penali; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____ _____
5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. D) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29/93;
6. di non essere professore di ruolo di prima, seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare o nei settori affini definiti dal D.M. del 04/10/2000 e successive modificazioni, della procedura di valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
7. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
8. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici."
9. di eleggere agli effetti del bando di concorso il proprio recapito in _____ cap _____ Via _____ N. _____, telefono _____e-mail…_____ riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
10. di possedere l'idoneità fisica all'impiego;

11. solo per i cittadini stranieri : di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap : ……

_____

_____

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell'Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. curriculum, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. elenco dettagliato, in duplice copia, firmato, dei documenti e dei titoli, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. elenco dettagliato, in duplice copia, firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
4. pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
5. fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Il dichiarante*

_____

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto

Cognome _____.(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) nome _____Codice fiscale _____ nato a _____(prov_____) il _____e domiciliato in _____. (prov._____) via _____. n. ____ C.A.P. _____telefono_____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

D I C H I A R A

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Data, _____

Il dichiarante*

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B si precisa che :

1. il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire;
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " …. Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale….";
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:

D I C H I A R A

- di essere in possesso del seguente titolo _____ conseguito il _____ presso _____
- che la copia della seguente pubblicazione _____ _____ è conforme all'originale. La stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.1 del D. L.vo Luogotenenziale 31/05/1945, n. 660.

ALLEGATO "C

Prof. _____
Presidente della Commissione
Giiudicatrice in oggetto indicata
C/o _____
E, p.c. Al Responsabile del procedimento
Sig.ra Giovanna BRIENZA
Fax n. 0971 202138

OGGETTO : D.R. n. _____ del _____. Procedura di valutazione comparativa a **n. 1 posto di Ricercatore Universitario**, SSD _____, bandita dalla Facoltà di _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ avendo presentato domanda di partecipazione per la procedura di valutazione comparativa in oggetto indicata, comunica la propria RINUNCIA alla stessa.

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.